Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 101° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 19 dicembre 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 309 DEL 19 DICEMBRE 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni della Ferrovia Maremmana, tutte in circolazione in Gran Bretagna sorteggiate nella nona estrazione effettuata nei giorni 10 e 12 dicembre 1960.

(7448)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 14 dicembre 1960, alle ore 11,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il signor Eduardo Argüello Cervantes, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Nicaragua.

(7934)

Il 14 dicembre 1960, alle ore 12,10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il signor Krum Cristov, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Bulgaria.

(7933)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. **1502.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
« Diritto tributario »;
« Organizzazione internazionale ».

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di « Letteratura anglo-americana ».

Art. 127. — All'elenco delle Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta quella di « Anestesiologia ».

Dopo l'art. 171 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola in specializzazione di anestesiologia.

Scuola di specializzazione in anestesiologia

Art. 172. — La Scuola si propone di far perfezionare gli aspiranti allo studio ed alla pratica dell'anestesiologia.

La Scuola è sotto la direzione del direttore dell'Istituto di patologia speciale chirurgica, ed è affidata per l'insegnamento delle materie specifiche e per la parte tecnica ad un docente di anestesiologia, capo del servizio di anestesiologia dell'Istituto, e disporrà dei reparti clinici, dei laboratori e delle attrezzature dell'Istituto stesso, ed eventualmente potrà utilizzare i reparti clinici e le attrezzature di altri istituti.

Art. 173. — Alla Scuola potranno essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano conseguito la laurea da non oltre quattro anni e che, dopo la lau-

rea, abbiano svolto un internato di almeno un anno in un reparto medico o chirurgico.

La selezione degli aspiranti ai fini dell'ammissione sarà fatta dal direttore della Scuola, che provvederà alla loro valutazione in base ai titoli di studio ed eventualmente, per mezzo di esami.

Le decisioni al riguardo adottate dalla Direzione saranno approvate dal Consiglio di Facoltà.

Non saranno concesse abbreviazioni di corso, fatta eccezione per gli assistenti in carica presso gli Istituti di chirurgia della Facoltà.

Art. 174. — La durata della Scuola è di due anni.

Il numero massimo degli iscritti sarà di dieci per anno di corso.

Gli iscritti saranno tenuti a prestare regolare e continuato servizio di internato presso l'Istituto per tutta la durata dei corsi.

Art. 175. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *anno*:

1) Fondamenti di anatomia d'interesse anestesiologico;

2) Fondamenti di fisiologia applicata all'anestesiologia;

3) Chimica e farmacologia degli anestetici e delle sostanze coadiuvanti;

4) Anestesiologia, parte generale;

5) Rianimazione.

2° *anno*:

1) Anestesiologia, parte speciale.

Tali insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche di tecnica anestesiologica e di rianimazione.

Art. 176. — Al termine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno superare un esame unico sulle materie di insegnamento.

Al termine del secondo corso gli allievi dovranno inoltre superare un esame di diploma, consistente nella discussione di una tesi scritta su argomento attinente all'anestesiologia, proposta dal direttore della Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, add 28 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1960, n. **1503.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS. Crocifisso e Santa Rita, in Napoli.

N. 1503. Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS. Crocifisso e Santa Rita, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1960, n. **1504.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele, in Minervino Murge (Bari).

N. 1504. Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele, in Minervino Murge (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1960, n. **1505.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Gesù, Giuseppe e Maria, in Canosa di Puglia (Bari).

N. 1505. Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Gesù, Giuseppe e Maria, in Canosa di Puglia (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1960, n. **1506.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio per lo sviluppo del porto e della zona industriale di Venezia Marghera, con sede in Venezia.

N. 1506. Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, viene riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio per lo sviluppo del porto e della zona industriale di Venezia Marghera, con sede in Venezia, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. **1507.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Regina Apostolorum », in frazione Abazia del comune di Masio (Alessandria).

N. 1507. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Asti in data 4 giugno 1956, integrato con dichiarazione del 21 maggio 1960, relativo alla erezione della parrocchia « Regina Apostolorum », in frazione Abazia del comune di Masio (Alessandria), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960.

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 27 settembre dello stesso anno, con il quale venne sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano e venne nominato un commissario per l'amministrazione straordinaria del detto Istituto per la durata di un anno;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1957, 14 ottobre 1958 e 16 febbraio 1960, con i quali la gestione commissariale del detto Istituto venne prorogata, rispettivamente, al 12 ottobre 1958, 12 ottobre 1959 e 12 ottobre 1960;

Riconosciuta la necessità di prorogare di un altro anno la gestione commissariale allo scopo di consentire all'Istituto di completare le proprie attrezzature immobiliari, tecniche e scientifiche, nonchè di confermare a commissario dell'Ente il prof. Antonio Fabris;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

La gestione commissariale dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano è prorogata sino al 12 ottobre 1961 ed il prof. Antonio Fabris viene confermato commissario per l'amministrazione straordinaria del detto Istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1960

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1960
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 231. — PALADINI

(7921)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1959.

Estensione dei benefici combattentistici a favore del personale dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico 21 febbraio 1896, n. 70, delle leggi sulle pensioni civili e militari, e il regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e successive modificazioni, concernenti norme relative al computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luogo di cura o in licenza per convalescenza;

Visto il regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637;

Visto il regio decreto legge 17 maggio 1923, n. 1284;

Visto l'art. 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto l'art. 12 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e l'art. 7 del regio decreto-legge 7 gennaio 1927, n. 27;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1228, modificato dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1511;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1929, n. 2201;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto l'art. 25 del regio decreto-legge 16 agosto 1942, n. 1175;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 1° luglio 1955, n. 565;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvato con regio decreto-legge 18 aprile 1926, n. 800, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, e sostituito per il personale assunto posteriormente al 22 ottobre 1936 dal regolamento approvato con decreto del Capo del Governo 10 settembre 1936, e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero adottate nelle sedute del 12 novembre 1955 e dell'11 marzo 1959;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 6 agosto 1955 sono estese al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero le seguenti disposizioni:

art. 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni, concernenti la valutazione agli effetti economici del servizio militare prestato in reparti combattenti;

art. 41 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni, recanti benefici economici a favore degli impiegati insigniti di decorazione al valor militare o di croce di guerra, ovvero mutilati o invalidi di guerra o feriti;

art. 12 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, che dispongono il collocamento anche in soprannumero nel grado di applicato degli ex-combattenti, dei congiunti dei caduti in guerra di cui all'art. 19 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dei figli di invalidi di guerra con pensione di prima categoria;

art. 1 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1228, e successive modificazioni ed estensioni, che dispongono la promozione al grado 11° del gruppo *C* in soprannumero degli applicati invalidi di guerra che abbiano conseguito o conseguano il terzo aumento periodico di stipendio;

articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1929, n. 2201, e successive modificazioni ed estensioni, che prevedono il collocamento anche in soprannumero nel grado di usciere degli inservienti invalidi di guerra e la promozione in soprannumero per merito assoluto al grado di commesso o usciere capo degli uscieri invalidi di guerra alla data di compimento del 4° aumento periodico di stipendio.

Art. 2.

Al personale dell'I.C.E., ex-combattente o assimilato dispensato dal servizio, con diritto al trattamento di quiescenza, è concesso, in aggiunta al trattamento spettante di diritto in relazione all'anzianità effettiva di servizio, una speciale indennità corrispondente a tante mensilità dell'ultima retribuzione quanti sono gli anni di campagna di guerra riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Ai fini dell'attribuzione dei benefici stabiliti dal presente decreto, la qualità di ex-combattente o di appartenente a categoria assimilata, di invalido di guerra ed il riconoscimento delle campagne di guerra vanno comprovate mediante la presentazione dei documenti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1959

Il Ministro per il commercio con l'estero
DEL BO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1960
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 77. — SEVERATI

(7914)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione prevista dall'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, che disciplina il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PER LA MARINA MERCANTILE
E
PER LA SANITA'

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1959, con il quale è stata costituita la Commissione centrale prevista dall'art. 14 della legge sopra citata;

Vista la nota del Sindacato nazionale commercianti grossisti e commissionari di prodotti ortofrutticoli n. 219, in data 11 maggio 1960, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il comm. Angelo Pennisi, impossibilitato a far parte della Commissione centrale di cui trattasi, con il comm. Gennaro Leone, nominato presidente del Sindacato medesimo in sostituzione del comm. Pennisi;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il comm. Gennaro Leone è chiamato a far parte della prima sezione della Commissione centrale istituita, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, per il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli ed in sostituzione del comm. Angelo Pennisi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1960

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
SPATARO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per la sanità
GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1960
Registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 41

(7919)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1960.

Nomina di un esperto della Commissione prevista dall'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, che disciplina il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PER LA MARINA MERCANTILE
E
PER LA SANITA'

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1959, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 165, con il quale è stata costituita la Commissione prevista dall'art. 14 della citata legge 25 marzo 1959, n. 125;

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1959, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 110, con il quale vengono stabiliti i compensi spettanti ai componenti la Commissione anzidetta;

Considerata l'opportunità che venga chiamato a far parte della Commissione di cui sopra, in qualità di esperto, il dott. Carlo Viglio, particolarmente competente in materia di commercio all'ingrosso di derrate alimentari;

Decreta:

Il dott. Carlo Viglio è nominato, in qualità di esperto, membro della Commissione di cui all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1960

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
SPATARO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per la sanità
GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1960
Registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 343

(7920)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1960.

Elevazione della giuocata minima del lotto, per tutte le ruote, da L. 100 a L. 150, soppressione dei bollettari del tipo da L. 30 ed istituzione di quelli dei tipi da L. 150 e L. 300.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 17 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 5 della legge 24 maggio 1943, n. 420, dall'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741 e dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto ministeriale n. 16599 del 28 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1953, registro n. 12 Finanze, foglio n. 227, col quale veniva elevato a L. 100 il minimo consentito di giuoco per tutte le ruote;

Ritenuta la opportunità di sopprimere il bollettario per la raccolta delle giuocate del lotto del tipo da L. 30 e di istituire quelli da L. 150 e L. 300, nonchè di elevare da L. 100 a L. 150 la giuocata minima per tutte le dieci ruote;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1961 è soppresso il bollettario per le giuocate del lotto del tipo da L. 30.

Dal 6 marzo 1961 la giuocata minima per tutte le dieci ruote viene elevata da L. 100 a L. 150 e dalla stessa data vengono istituiti i bollettari del tipo da L. 150 e da L. 300.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1960
Registro n. 87, foglio n. 121. — BENNATI

(7917)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, di altre zone della provincia di Modena, in aggiunta a quelle delimitate con decreto del 13 ottobre 1960, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il precedente decreto in data 13 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 17 ottobre 1960;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Modena;

Decreta:

Per la provincia di Modena si delimitano, ai termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto interministeriale in data 13 ottobre 1960, quelle appresso specificate:

comune di Sassuolo, località della frazione Montegibbio: Campagna, Casara, Zanolo, Marzola, Caseletto, Sarsa di Sotto, Canali, Santa Lucia, Rocca delle Borre, Cà Bondè e Ominano; località della frazione San Michele: Biciocchi e Pra del Ponte; località del capoluogo: San Polo;

comune di Fiorano Modenese, località della frazione Spezzano: Rio Salse, Casa Nuova, Rio Serra, Chianca di Sopra, Sandrini, La Riva e Beneficio Parrocchiale; località della frazione Nirano: Ruffalo, Villa Nirano, Cà del Gallo, Borella Vecchia, Borella di Sopra, Borgo di Mezzo, Gazzolo, Salse di Nirano, Casa Nuova, Musata, Olmo della Villa, Montepietro, Montepietro di Sopra, Castello, Casa Monte, Zaccarina, Crociale, Prato Rosso e Borella di Sotto; località del capoluogo: Montecchio, Bernardona, Burone, Morettina, Cirillo, Baracche, Casa Rossa;

comune di Maranello, località della fazione Torre Maina: Loghetto; località della frazione di Fogliano: Casa Nuova, Villa di Là, Marconi, Gagliardella, Boretta e Colombini; località della frazione San Venanzio: Cà Manni, Gazzola e Cà del Bosco;

comune di Savignano sul Panaro per la località Torre della frazione Garofalo e le località Castello e Rio d'Orzo;

comune di Vignola, località della frazione Campiglio: Lagadello, Casa Frati, Zola Cà Vecchia e Bressola;

comune di Castelvetro, località della frazione Solignano: Nizzola; località della frazione Levizzano: Buricchi, Puianello e Ochi; località del capoluogo: Caselline;

comune di Marano sul Panaro, località del capoluogo: Strada del Borgo, via Pavullese, Bene, Fornace, Cà Santa Liberata; località della frazione Villabianca: Marazzo; località della frazione Zenzano: Cornaletto, Viticelle e Mezzacosta; località della frazione Rodiano: Galloni; località della frazione Ospitaletto: Casona; località: Il Nino, Il Cerro, Casa Zelmira, Minella Luciore, Rumiana, Cavria, Valle, Canella di Sopra, Blò e Casa Nuova;

comune di Fanano per le località Poggiolino, Santa Croce Pergola, Fuochi, La Fratta, Sasseto, Cornicello Piana, Il Bosco, Ronchi di Mezzo Binella, Pian della Farnia e Sasso di Trentino;

comune di Fiumalbo per la località Panichetta Troccolo;

comune di Frassinoro per le località Riccovolto Vecchio, Cargedolo, Pra Polo, Campo della Fava, Tolara Sasso, Cerbiani, Rovinato di Romanoro, Magnani, Roncadello Casa del Sordo, Le Fratte e Pesci;

comune di Guiglia per le località Campo Landi Fiora Borra, Fabbri, Balloni, Mulino di Andrea, Libertà Sabbioni e Accarisi;

comune di Lamamocogno per le località La Braglia, Lago Fosso Grosso, Libbra Pianelli, Cà del Mancino, Granare Cavergiumine e Lama di Sotto;

comune di Montecreto per le località Cà di Marsilio, Conte, Il Piano Scorticata, Zannino, capoluogo Trogolino, Strettara e Rovinella;

comune di Montefiorino per le località Tolara Boschi Sasso, La Vignola, Algara di Giunzione, La Canala, Farsine Cesaroni di Macognano e Costa Mangone;

comune di Montese per le località Doccia, Gino, Serra di Castelluccio, I Grotti, Querceto di San Giacomo, Castelluccio, Castiglione, Castello, Baldiola, Malunti, Gavinello, Pianacci e Cà Iola;

comune di Palagano per le località Macampori, Campo di Sassatella, Cà di Vinchio, Savoniero, Lastre e Cà Lazzarini;

comune di Pavullo per le località il Minello, Cà di Alfonso, Falanello, Moscaiola Frassineti, Monzone, Volpara di Sotto, San Biagio, Colorino, Ponte di Olina, Vigna delle Rocche, Meriggio Pozzi, La Piastra, Gneda Bon, Berlina Semese, Prato Rosso Lavacchio, Saponello e Polo;

comune di Pievepelago per le località Ponte di Battistella, Casella e Possessione;

comune di Polinago per le località Sassoni Fosso Torella, Gombola, Ciuffetto e Lago Stefano di Brandola, Cassano Palaveggio San Martino, Marastoni, Bagno di Brandola e Minello;

comune di Prignano sulla Secchia per le località Braidella, Saltino Seghignola Rivalta, Caselletta Cà Bursi di Morano, Borgo di Saltino, Casale di Pigneto, Braglia Monte Serra, La Negra, Chiozza di Montebaranzone;

comune di Riolunato per le località Predero Giannetta, Valle Lezza, Caselle, Passetto, Campanilaccio Capannone, Roncombrellaro, Benassi, Cà del Bosco, Pero Grande e Caldaccie;

comune di Serramazzoni per le località Olio di Sotto, Garetti, Serola di Sopra, Mulino di Valle, Colonia di Monfestino, Valle Brigana, Merlino e Marino;

comune di Sestola per le località Secchiola, Sant'Antonio di Casine, Pianone, Borelle Querciole, Borrafalcone e Ronco di Sotto;

comune di Zocca per le località Castellaccio, Crete Coste e Minghini di Rosola, Montripoli, Morgnano, Cà Passini Le Vignole, Costagenova e La Bedonna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1960

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7879)

DECRETO PREFETTIZIO 1° dicembre 1960.

Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Venezia per il triennio 1960-62.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto pari numero del 10 agosto 1960, con il quale sono stati nominati i nuovi componenti del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1960-1962 su designazione del Consiglio provinciale di Venezia, della Camera di commercio, industria ed agricoltura, nonchè del Collegio degli ingegneri ed architetti di Venezia;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie modificate dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Venezia per il triennio 1960-62 è composto come segue:

1) Il Prefetto, presidente;
2) Cantilena prof. Antonio, pediatra;
3) Vecchi prof. Giuseppe, primario chirurgo;
4) Zanotto prof. Giovanni, primario medico;
5) Benvenuti prof. Feliciano, esperto in materia amministrativa;
6) Chiggiato dott. Gianni, esperto in scienze agrarie;
7) Il medico provinciale;
8) Il veterinario provinciale;
9) L'ufficiale medico in attività di servizio di più alto grado residente nel capoluogo della Provincia;
10) Il presidente del Tribunale civile e penale del capoluogo;
11) L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile del capoluogo;
12) L'ufficiale sanitario del capoluogo;
13) Il presidente dell'Ordine dei medici;
14) Il presidente dell'Ordine dei veterinari;
15) Il presidente dell'Ordine dei farmacisti;
16) Il presidente del Collegio delle ostetriche;
17) Il presidente dell'Ordine degli ingegneri;
18) Il rappresentante dell'Ordine dei chimici;
19) Il presidente del Collegio infermiere professionali ed assistenti sanitarie visitatrici.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Guido Lombardo, funzionario di questa Prefettura.

Venezia, addì 1° dicembre 1960

Il prefetto: MIGLIORE

(7943)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 901 del 29 novembre 1960. Prezzo delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 901 del 29 novembre 1960, ha fissato, come dall'unito elenco, i prezzi al pubblico per un gruppo di specialità medicinali.

SPECIALITA' MEDICINALI (LX elenco)

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 900 del 18 novembre 1960 (LIX elenco specialità medicinali) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 2 dicembre 1960.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
		ANTIBIOTICI IN ASSOCIAZIONE (2° *elenco*)	
Albacillina	Istifar Albanese, Milano	caspule 10	890
Alveocillina	Novopharm, Milano	supposte 3 A.	605
		flacone × 7 cc.	485
Ambicin	Vecchi e Piam, Genova	flacone × 5 cc. + solvente	515
Ambramide	Lepetit, Roma	compresse 10	1.530
		compresse 20	3.080
Antibiotin	Farmochimica Italiana, Milano	supp. 3 × 200.000 U.I.	675
		supp. 1 × 500.000 U.I.	540
Antidiarroico - Uso vete	Lugaresi, Bologna	tubo × gr. 20	915
		compresse 10 × gr. 2	625
Antilen	Croce Bianca, Brescia	compresse 12	1.190
Aureol	Intes, Napoli	pomata × gr. 7 normale	460
		pomata × gr. 7 forte	875
Azotrex	Consorzio Neot, Naz., Roma	compresse 24	4.500
		compresse 8	1.725
Benzocillina	Boniscontro & Gazzone, Torino	flacone × 20 cc.	960
		flacone × 60 cc.	2.325
		sulfamid. flac. × 60 cc.	2.435
Betaseptal	Lenza, Napoli	compresse 10	920
Bitetra	Aristochimica, Milano	confetti 10	1.980
Cafazina	Offiter, Milano	supposte 6 A.	1.555
		supposte 2 A.	1.020
		supposte 6 B.	900
		supposte 2 B.	650
Cafciclina	Albi Terapeutici, Milano	compresse 10 × gr. 0,8	1.530
		compresse 10 × gr. 0,4	865
Chemiterral	LaCheMi, Milano	pomata × gr. 5	810
		gocce × 5 cc.	810
Chemitrisulfan	C. Erba, Milano	supposte 6 A.	1.530
		supposte 6 B.	935
Chemitrisulfan stearato	C. Erba, Milano	discoidi 10	1.020
Chemitrisulfan - Uso vete.	C. Erba, Milano	sospensione × gr. 100	770
		sospensione × gr. 200	1.470
Ciclina B Complex	Colangelo Quercia, Napoli	capsule 8	2.025
Citocyllina	Morgan, Torino	compresse 12	995
		flacone × 50 cc.	900
Cloroantibion	Ist. Biol. Chem. Torinese A.B.C., Torino	sciroppo flac. × gr. 100	2.100
		fiale 3 × 2,5 U.	975
		capsule 12	1.650
Clorogin	Ogna, Milano	tavolette vaginali 6	810

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Clorotussina	Ist. Biol. Dessy, Firenze	flacone × 60 cc. supposte 6	2.100 1.225
Colistreptol	Mendelejeff, Roma	compresse 20 polvere × gr. 100	935 935
Comeran Cetina	Banchi & Moggi, Firenze	sciroppo flac. × 100 cc. compresse 10 supposte 10 A. supposte 10 B.	1.685 1.350 1.605 860
Complicetin	Farmavigor, Milano	sciroppo flac. × gr. 100 supposte 5	1.275 1.595
Compresse Morgan Penicillina	Morgan, Torino	compresse 12	810
Conciclina	Luso Farmaco, Milano	flac. × mg. 250 + solv. supposte 4 A. supposte 4 B. flacone gocce B. capsule 8	585 1.170 660 1.025 2.025
Coni dentali alla penicillina e sulfamide	Novodontofarma, Genova	coni 25	1.635
Cosmiciclina	Intes, Napoli	pomata × gr. 5	745
Deacillina	De Angeli, Milano	compresse 12 flacone × gr. 60	1.020 1.000
Deltossicetina	Cons. Neot. Naz., Roma	pomata oft. × gr. 3,5 pomata nasale pomata cutanea × gr. 10	630 650 1.685
Derocetin	Spemsa, Firenze	sciroppo flac. × gr. 100 capsule 20	1.295 1.200
Diazomicetina	Causyth, Milano	supposte 2 B. supposte 6 B. supposte 2 A. supposte 6 A.	540 1.230 1.020 2.175
Diazil Penicillina	Bracco, Milano	compresse 12	975
Difen	Cifa, Torino	capsule 8	1.010
Disulfabiotico	Guidi, Milano	compresse 20	2.385
Domucillina	Medici Domus, Legnano (Milano)	supposte 4 × gr. 2	720
Duociclina	Farmacosmici, Milano	capsule 8 flacone × 55 cc.	2.100 2.675
Duomicina	Lepetit, Roma	compresse 10 compresse 6 sciroppo × gr. 50	1.010 675 810
Enterobiotico	Luso Farmaco, Milano	sciroppo × gr. 100	1.575
Enteromicina - Uso vete	AFI, Milano	compresse 10	715
Euciclina	Morgan, Torino	capsule 8	2.100
Eustreptopenicillina	Ist. Farmaco Biol. Fiorentino, Firenze	supposte 6 A. supposte 6 B.	1.375 865
Fenocillin	Biocorfa, Milano	compresse 12 × gr. 1	1.465
Fenossipenil Sulfa	Leo, Roma	flacone × 36 gr.	470
Firmasil	Firma, Firenze	supposte 5	1.230
Firmasil urogenitale	Firma, Firenze	supposte 5	875
Fismaciclina Vit	Fism, Milano	capsule 8	1.645
Ftalilmicina	Ist. Biochim. Italiano, Milano	compresse 10	1.135
Fungicillina	Istifar Albanese, Milano	compresse 16	1.275
Fungifenicolo	Istifar Albanese, Milano	compresse 12	1.390
Glucomicina	Cif, Roma	compresse 8	1.845
Initenat B Complex	Albi Terapeutici, Milano	flacone + solvente	730
Izo' Aspersorio - Uso vete	Ist. Zoopr. Sperimentale, Brescia	povere × gr. 100 c/clorotetr. polv. × gr. 50	535 975
Izocol - Uso vete	Ist. Zoopr. Sperimentale, Brescia	buste 5 da gr. 30 pasta × gr. 100	590 980

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Liocylin S	Midy, Milano	flac. 600.000 U.I. + solv.	730
Mariciclina Sulfa	Alfa Icf, Bologna	flac. × gr. 50	2.250
		compresse 20	2.250
		polvere mite × gr. 50	1.350
Mariciclina Sulfa c/ dimetilamidofenazone	Alfa Icf, Bologna	compresse 10	1.230
		polvere × gr. 50	1.280
Medic Aid - Uso vete.	A.C.I.S.P., Reggio Emilia	polvere × gr. 113	700
		polvere × gr. 236	1.260
		polvere × Kg. 1.130	5.600
		polvere × Kg. 11.300	50.400
Micoflavina	Zambon, Vicenza	capsule 12	1.945
		flacone × gr. 24	1.575
		flac. + solv. (gr. 0,125)	525
		flac. + solv. (gr. 0,250)	540
Micotussil	Zambon, Vicenza	compresse 30	1.300
Neociclina Polivit	Cons. Neot. Naz., Roma	capsule 8	2.025
		sosp. orale flac. × 30 cc.	1.530
Nerimicina	Iniziative Ter. Panther, Milano	capsule 8	2.225
Nonad (garza alla penicillina non adesiva)	Importex, Trieste	pezzi 10-10 × 10	595
		pezzi 36-10 × 10	1.145
		pezzi 36- 5 × 5	485
		fascia (10 × 180)	675
Neofaringina	Ist. Scient. Venezie, Padova	compresse 20	705
Novomicina	C. T., Sanremo	compresse 20	2.135
		sciroppo flac. × gr. 60	1.260
		supposte 6 A.	1.065
		supposte 6 B.	600
Oleandina	Cif, Roma	compresse 8	2.565
		flacone × 50 cc.	1.190
Oleandociclina	Istifar Albanese, Milano	capsule 8	2.520
Oleociclina	Limas, Milano	capsule 8	2.150
Oleotrabiotina	Russi, Ancona	capsule 8	2.115
Os Cillin 3	Luso Farmaco, Milano	compresse 12	1.275
Ossifenicol	Cons. Neot. Nazionale, Roma	capsule 8	1.655
Ovuli Midy	Midy, Milano	ovuli 4	540
Paidociclin	Farmaselecta, Milano	flacone × 60 cc.	1.710
Penbistrep	Medici Domus, Legnano (Milano)	flacone + solvente	565
Pentriazina	Ravizza, Milano	compresse 10 × gr. 0,75	2.025
		compresse 20 × 300.000 U.I.	3.750
		compresse 18 × 100.000 U.I.	1.375
		flacone × 50 cc.	835
Penvilex	Siner, Roma	compresse 20	1.065
		flacone × 50 cc.	1.280
Pluricetina	Coop. Farmaceutica, Milano	compresse 10	1.565
Pomata di penicillina e streptomicina	Abbott, Roma	gr. 7,5	640
Protercaf - Uso vete.	Proter, Milano	capsule 12	840
Resomicina Sulfavit	Leo, Roma	compresse 8	1.070
Salfacillin	Salfa, Ancona	compresse 12	1.700
		flacone 30 cc.	1.530
		sulfamid. compresse 12	1.615
		sulfamid. flac. × 30 cc.	900
Sanacetina	Albi Terapeutici, Milano	discoidi 10 × gr. 0,8	970
Sanacetina P	Albi Terapeutici, Milano	discoidi 10 × gr. 0,4	565
		scir. flac. × gr. 60	1.290
Septaciclina	Consorzio Neot, Naz., Roma	compresse 8	1.275
Sinciclyn	Sinpharma, Milano	compresse 8	1.540
		suppose 3 A.	1.215
		suppose 3 B.	675

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Sintociclina	Lepetit, Roma	capsule 8 × mg. 125	1.775
		capsule 12 × mg. 125	2.585
		flacone × 50 cc.	1.460
		capsule 8 × mg. 100	1.610
		capsule 12 × mg. 100	2.430
Sirbicillina	Sir Lab. Chim. Biol., Roma	supposte 3	540
Streccetin	Biagini, Pisa	sciroppo × gr. 50	1.645
		sciroppo × gr. 50 ped.	875
		confetti 10	1.430
Streptocol composto	Dietopharma, Firenze	confetti 10	880
		polvere × gr. 50	980
Streptofenicolo	Carlevaro, Parma	compresse 10	1.575
		supposte 5	1.045
Streptomidone	Novopharma, Milano	supposte 3 × 300.000 U.I.	730
Streptopen - Uso vete	Glaxo, Verona	compresse 2	370
		compresse 6	950
Streptopenicillina - Uso vete.	Maccagni, Milano	pomata × gr. 20	420
		pomata × gr. 20 c. Cannula	525
		candelette 10	420
Streptoral	Dietopharma, Firenze	compresse 20	515
Sulfacillina	Cif. Roma	supposte 3 A.	650
		supposte 6 B.	780
		supposte 6 A.	1.105
Sulfacloramfenicolo - Uso vete.	Maccagni, Milano	compresse 8	550
		flacone × 20 cc.	380
		flacone × 100 cc.	1.600
Sulfamidociclina	Sifca Midy, Milano	polvere × gr. 50	1.325
		compresse 8	995
Sulfantibion	Ist. Biol. Chem. Torinese A.B.C., Torino	compresse 20	1.875
		supposte 10	1.315
		scir. flacone × gr. 100	1.315
		confetti 20	1.060
		confetti 40	1.875
Sulfasircillin	Sir - Lab. Chim. Biol., Roma	flacone 500.000 U.I. + solvente	470
Sulfasirmicin	Sir - Lab. Chim. Biol., Roma	flacone 500.000 U.I. + solvente	555
Sulfatriciclina	Istifar Albanese, Milano	compresse 12	1.575
Sulfocaf	Bertelli, Milano	pomata oft. al cortisone tubo × gr. 4	650
Sulpenin V	Importex, Trieste	compresse 10	1.325
Sulphapenil	Sir - Lab. Chim. Biol., Roma	supposte 5 A.	875
		supposte 5 B.	580
Sulvipen	Coop. Farmaceutica, Milano	compresse 12	875
Supposte antibiotiche	Isnardi, Imperia	supposte 6	1.145
		c/antipiretico supposte 6	1.190
Tetracaf	Dompè, Milano	supposte 3 A.	1.250
		supposte 3 B.	730
		capsule 8	1.700
Tetracetina	Farmitalia, Milano	supposte 5	900
Tetraclorbicina	Ganassini, Milano	confetti 10	1.085
		supposte 5	1.105
Tetramix	Savoma, Parma	compresse 8	2.485
Tetranfen	Ist. Biol. Chem. Torinese A.B.C., Torino	confetti 12	1.935
		flacone × gr. 70	1.595
Tetraspen	Canforamina, Padova	compresse 10	595
Tetrasulfomicetina	Galter Farmaceutici, Roma	sciroppo flac. × gr. 100	1.655
		compresse 10	875
Tetravigor	Farmavigor, Milano	gocce × 25 cc.	1.335
		supposte 4 A.	1.025
		supposte 3 B.	525
Tetravit - Uso vete	Proter, Milano	flacone × 10 cc	505

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Tiociclina	Farmogal, Padova	supposte 4 A.	1.020
		supposte 3 B.	500
		flacone × 25 cc.	1.240
		compresse 10	1.890
Tioguaciclin	Bieffe, Firenze	compresse 20	1.890
Trisulfaciclina	Cosma, Brescia	compresse 10	1.505
Ultrabiotic	Chinoin, Milano	capsule 8	1.270
Vadan Cetina	Banchi e Moggi, Firenze	supposte 5 × gr. 0,5	1.595
		supposte 5 × gr. 0,25	1.045
		supposte 5 × gr. 0,125	700
Vicombinil	Leo, Roma	capsule 8	1.915
Vipenazina	Caber, Ravenna	compresse 12 × gr. 1	1.340
Wimicin	Washington, Milano	compresse 10	945
		supposte 6	1.400
Wycillina AP	C. Erba, Milano	discoidi 12 × 200.000 U.I.	1.200
Zetacillina	Zambeletti, Milano	capsule 8	810
		flacone × 50 cc.	1.020
Zetacillina complex	Zambeletti, Milano	capsule 10	755
		flacone × 50 cc.	890
Zetapirina	Zambeletti, Milano	compresse 20	1.685

Tutti i predetti prezzi avranno applicazione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7766)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre, registro n. 13, foglio n. 9, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 20 luglio 1959 dal rag. Lioci Mario avverso il provvedimento con il quale il Ministero di grazia e giustizia ha rigettato, con nota 21 marzo 1959, n. 28, la sua domanda di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(7915)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa mista « Edilmeccanica - C.E.M. », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 novembre 1960, la Società cooperativa mista « Edilmeccanica - C.E.M. », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Mario Formica in data 28 gennaio 1948, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Alberto Russo.

(7907)

Scioglimento della Società cooperativa mista « La Bonificatrice », con sede in Affile (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 novembre 1960, la Società cooperativa mista « La Bonificatrice », con sede in Affile (Roma), costituita con atto del notaio dott. Dante De Sire del 12 agosto 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del geom. Ricci Giorgio.

(7908)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1960, registro n. 28 Interno, foglio n. 15, l'Amministrazione comunale di Pantelleria (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 68.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7894)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 288

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 dicembre 1960

1 Dollaro USA	620,675
1 Dollaro canadese	633,95
1 Franco svizzero	144,171
1 Corona danese	90,102
1 Corona norvegese	87,04
1 Corona svedese	120,04
1 Fiorino olandese	164,647
1 Franco belga	12,502
1 Franco nuovo (N.F.)	126,44
1 Lira sterlina	1742,275
1 Marco germanico	148,81
1 Scellino austriaco	23,88

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	735011	350 —	Zaccaro *Rosa* di Domenico, nubile, dom. in Maratea (Potenza)	Zaccaro *Maria Rosa* ecc. come contro
Rendita 5 % (1935)	138310	750 —	Manghera Rosina fu Giuseppe moglie di Colombo Lauro, dom. a Novara Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Bignoli *Marietta* fu Antonio ved. Manghera, dom. a Novara	Intestazione come contro Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Bignoli *Francesca* fu Antonio ved. Manghera, dom. a Novara
Id.	138311	750 —	Manghera Giuseppina fu Giuseppe moglie di Annovazzi Carlo, dom. a Novara Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Bignoli *Marietta* fu Antonio ved. Manghera	Intestazione come contro Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Bignoli *Francesca* fu Antonio ved. Manghera
Id.	216979	2.500 —	D'Agostino *Teresa* di Vincenzo minore sotto la p.p. del padre domiciliato in San Basile (Cosenza)	D'Agostino *Maria Teresa* ecc. come contro
Id.	246054	12.832,50	Schiava-Arnese Iolanda fu *Leonardo* minore sotto la patria potestà del padre adottivo Arnese Salvatore, dom. in Napoli	Schiava-Arnese Iolanda fu *Giuseppe Leonardo* minore, ecc. come contro
Rendita 3,50 % (1934)	515001	350 —	*Tholosan* Chiaffredo di Giovanni Claudio, dom. a Sampeyre (Cuneo) con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Tholosan* Giovanni Claudio fu Giovanni Antonio e Faure *Catterina* fu Stefano Coniugi, domiciliati a Sampeyre (Cuneo)	*Tholozan* Chiaffredo di Giovanni Claudio, dom. a Sampeyre (Cuneo) con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Tholozan* Giovanni Claudio fu Giovanni Antonio e Faure *Caterina* fu Stefano coniugi domiciliati a Sampeyre (Cuneo)
B.T.N. 5 % (1960)	1790	250 —	Zanghi Stefano di Carlo, dom. in Catania Annotazione: Vincolato per cauzione dovuta da Giuffrida Giovanni fu *Giuseppe* quale ricevitore del Banco Lotto n. 178 in Catania	Zanghi Stefano di Carlo, dom. in Catania Annotazione: Vincolato per cauzione dovuta da Giuffrida Giovanni fu *Filippo* quale ricevitore del Banco Lotto n. 178 in Catania
P. Red. 3,50 % (1934)	196967	175 —	Colletto Adele fu *Gio-Batta*, moglie di Fontan Biagio: dom. a Susa (Torino) Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Colletto Francesco fu Francesco, dom. a Susa (Torino)	Colletto Adele fu *Battista*, moglie di Fontan Biagio, ecc. come contro Annotazione: come contro
Cons. 3,50 % (1906)	815442	315 —	*Ambrosio* Olimpia fu Giuseppe, moglie di *Gennaro* Giovanni, dom. a San Gennarello d'Ottaviano (Napoli)	*D'Ambrosio* Olimpia fu Giuseppe, moglie di *De Gennaro* Giovanni, dom. a San Gennarello d'Ottaviano (Napoli)
B.T.N. 5 % (1959)	9467	1.250 —	Villa *Giovan Battista* fu Edoardo, minore sotto la patria potestà della madre Cirimbelli Giuseppina fu Francesco ved. Villa, dom. a Pompiano (Brescia)	Villa *Pietro Giovanni Battista* fu Edoardo, minore, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano intervenute opposizioni a questa Direzione generale, verrà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 1° dicembre 1960

Il direttore generale: GRECO

(7783)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Economia politica » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pavia, è vacante la cattedra di « Economia politica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7938)

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione all'esercizio della professione

Il dott. Attilio Arrighi nato a Piombino l'8 dicembre 1903, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico conseguito presso l'Università di Firenze nella sessione di novembre del 1928.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(7909)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in sinistra del torrente « Canale della Porta », in comune di Trebisacce (Cosenza).

Con decreto 28 settembre 1960, n. 1405, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in sinistra del torrente « Canale della Porta », in comune di Trebisacce (Cosenza), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 33, mappali 333½ e 484½, di complessivi mq. 330 ed indicato della planimetria rilasciata il 25 marzo 1960, in scala 1 : 1000, dall'Ufficio del genio civile di Cosenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7863)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Latisana (Udine)

Con decreto 7 ottobre 1960, n. 1309, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Latisana (Udine), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio n. 10, particella 163-O (ex mappale 64), di mq. 75, ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 marzo 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7905)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in sinistra del torrente Stivale, in comune di Romagnese (Pavia).

Con decreto 3 ottobre 1960, n. 1390, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in sinistra del torrente Stivale, in comune di Romagnese (Pavia), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio XVIII, mappale Q-*b*, di mq. 48, ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 giugno 1956, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Pavia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7906)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale n. 6104/4008 in data 6 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1960, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 331, è stata determinata in via definitiva in lire 1.229.224 (lire unmilioneduecentoventinovemiladuecentoventiquattro)), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Roccastrada (Grosseto), della superficie di ettari 15.09.80 nei confronti della ditta ARMENTI Orlando Gerundio e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale in data 28 dicembre 1952, n. 4039 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della lege 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 416.164 (lire quattrocentosedicimilacentosessantaquattro).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 1.640.000 (lire unmilioneseicentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 171 del 14 luglio 1960.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6102/4006, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1960, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 338, l'indennità dovuta per i terreni siti in agro del comune di Tuscania (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 19.94.18, espropriati nei confronti della ditta FANI-CIOTTI Federico fu Girolamo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 6 settembre 1952, n. 1411, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 15 novembre 1952 (supplemento ordinario), è stata riliquidata in L. 2.261.402,50 (lire duemilioniduecentosessantunomilaquattrocentodue e cent. 50), da corrispondersi al netto dell'importo, arrotondato, di lire 1.130.000 già liquidato con decreto presidenziale 30 ottobre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54 del 7 marzo 1955 - nella misura di L. 1.131.402,50 (lire unmilionecentotrentunomilaquattrocentodue e cent. 50).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi alla predetta differenza di indennizzo nella misura di L. 430.496, (lire quattrocentotrentamilaquattrocentonovantasei).

La predetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 1.560.000 (lire unmilionecinquecentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 170 del 13 luglio 1960.

(7801)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente la Commissione per gli esami di procuratore della Corte di appello di Caltanissetta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo, con il quale è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Caltanissetta;

Letto il telegramma 4 novembre 1960 del presidente della Corte di appello di detta città, con il quale si comunica che il dott. Vaccaro Giacomo, componente supplente della Commissione, è stato trasferito alla Procura generale di Catania, e si designa in sostituzione il magistrato dott. Campo Vincenzo;

Decreta:

Il dott. Campo Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore di detta Corte, in sostituzione del magistrato dott. Vaccaro Giacomo.

Roma, addì 14 novembre 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte de conti, addì 30 novembre 1960
Registro n. 13 Grazia e giustizia, foglio n. 8. — GALLUCCI

(7911)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a quattordici posti vacanti nel ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che nel ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza risultano attualmente vacanti quattordici posti;

Visto il regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, concernente la sistemazione organica della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla copertura dei posti vacanti.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, per i seguenti posti vacanti nel ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

Prime parti (posti n. 1): primo trombone tenore.

Seconde parti (posti n. 5): primo clarinetto Si/b di fila; saxofono soprano Si/b; primo saxofono contralto; secondo flicorno sopranino Mi/b; primo flicorno contrabasso Si/b.

Terze parti (posti n. 8): secondo clarinetto soprano Si/b; quarto clarinetto contralto Mi/b; seconda tromba Si/b, acuto; seconda tromba in Fa; secondo trombone tenore; trombone contrabasso Si/b; flicorno basso grave Mi/b; secondo tamburo (con obbligo piatti).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare, oltre al personale già in servizio nella banda e a quello del ruolo ordinario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per i quali si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, i militari delle altre Forze armate dello Stato, in servizio o in congedo, ed i civili.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30. Il limite massimo di età è elevabile a norma di legge per gli ex combattenti e nella stessa misura per i provenienti dalle altre Forze armate dello Stato;

b) avere i requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In linea eccezionale si prescinde dai requisiti della statura e del celibato.

Art. 4.

I candidati dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in bollo da lire 200, in cui dichiarino:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) titolo di studio;

4) possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime. I candidati, di età inferiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali; indicando, in caso affermativo, anche le condanne per le quali vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

7) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego stesso;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) se siano dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, indicando in tale caso la carriera e la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita nonchè il numero e la data del rilascio del libretto ferroviario personale concessione speciale;

12) lo strumento e la parte per cui si indende concorrere.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) e la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del reparto.

Per i dipendenti civili dello Stato e per gli appartenenti alle altre Forze armate dello Stato, la firma in calce alla domanda può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto da cui dipendono.

Art. 5.

Alla domanda potranno essere allegati tutti quei documenti attestanti i servizi prestati in altri complessi musicali, le nomine conseguite, i premi e diplomi ottenuti, valevoli a certificare l'idoneità e abilità professionale al posto per cui si concorre.

Art 6.

La valutazione della capacità tecnico-artistica degli aspiranti al posto è devoluta alla Commissione di cui all'art. 2 del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, davanti alla quale i concorrenti ai posti vacanti nelle tre parti dovranno sostenere un esame consistente nelle seguenti prove:

a) esecuzione con lo strumento della parte messa a concorso di un pezzo scelto dal concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista con lo stesso strumento di un pezzo scelto dalla Commissione;

c) risposte ad interrogazioni inerenti alla tecnica del ripetuto strumento.

Il concorrente che in una delle prove riporti una valutazione inferiore a 14/20, sarà escluso dalla prova successiva.

Prima degli esami, i concorrenti saranno sottoposti a visita medica presso l'Ispettorato medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione forze armate di polizia - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione, oltre gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza della nomina, i sottonotati documenti in bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

3) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per i coniugati);

4) certificato di buona condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la residenza da almeno un anno;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) foglio di congedo militare o nulla osta delle autorità militari per i provenienti dalle altre Forze armate dello Stato, che sono tenuti a produrre anche copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare regolarmente aggiornata; per i civili, che non abbiano ancora ottemperato agli obblighi di leva, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) titolo di studio;

8) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà per i minori di anni 21.

I documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal produrre i documenti di cui sopra, limitandosi a presentare la sola domanda che, corredata dalla copia del foglio matricolare e dagli eventuali documenti di cui al precedente art. 5, sarà trasmessa al Ministero a cura dei Comandi che li hanno in forza.

I vincitori del concorso per i posti vacanti nelle tre parti potranno essere nominati titolari della parte e confermati nel grado rivestito se già appartenenti alla banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Se provenienti dalle altre Forze armate dello Stato o da civile, sarà loro conferito il grado di guardia, dopo un periodo di mesi sei di esperimento ed in base al rapporto favorevole del maestro direttore, confermato dal comandante della scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza.

Coloro che, al termine del suddetto periodo di esperimento, non saranno riconosciuti idonei per la parte cui hanno concorso, se provenienti dai musicanti del Corpo, saranno restituiti alla parte ad essi affidata in precedenza; se provenienti dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno restituiti al servizio di istituto; se provenienti dalle altre Forze armate dello Stato, sia in servizio che in congedo, e da civili, saranno licenziati senza alcuna indennità nè trattamento di quiescenza.

Art. 8.

Per la concessione dei premi di ingaggio, della ferma, della rafferma e dei relativi premi valgono le norme generali di cui al regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda la disciplina, la cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza e quanto altro non previsto dal presente bando si applicano le norme del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 e quelle contenute nel regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti il 16 *novembre* 1960
Registro n. 26 *Interno, foglio n.* 160.

(7855)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di sanitario condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1959.

Con decreto 7 dicembre 1960 del medico provinciale di Pavia è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posti di sanitario condotto vacanti al 30 novembre 1959.

Presidente:

Cupaiuolo dott. Nicola, vice prefetto.

Componenti:

Introzzi prof. Paolo, direttore di clinica medica di Università; Tinozzi prof. Francesco, direttore di clinica chirurgica; Lupi dott. Alessandro, medico provinciale; Martinazzi dott. Luigi, medico condotto di Pavia.

Segretario:

Romano dott. Cristiano.

(7912)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.